



Comune di Bisceglie

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Delibera nr. 41 del 29/05/2000
Prot. num.: 00749

Trasmessa al Co.Re.Co. il 02/06/2000 - Prot. Nr.: 00749

Oggetto Approvazione Regolamento per l'alienazione del patrimonio immobiliare ex art.12 della L.127 del 15/5/1997.

L'anno duemila il giorno ventinove del mese di Maggio , alle ore 19:20 nella sala delle adunanze consiliari, previa convocazione con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si e' riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta Pubblica di PRIMA convocazione, il Consiglio Comunale composto dai Signori:

01) NAPOLETANO AVV. FRANCESCO	12) SIMONE LUCIA	23) SIMONE FRANCESCO
02) LORUSSO AVV. BIAGIO	13) DI TULLIO MICHELE	24) VALENTE PROF ANTONIA
03) BELSITO AVV. ANTONIO	14) ROSSI ANTONIO	25) RANA PROF FRANCESCO M
04) DE PINTO PROF. LUIGI	15) SINIGAGLIA ANDREA	26) DELL'OLIO GIAMBATTISTA
05) VALENTE GIOVANNI	16) ROCCO CARLO NICOLA	27) MALLARDI GEOM NICOLA
06) CIANI DOTT VINCENZO	17) DI LOLLO ANTONIO	28) DI CEGLIE MARIANGELA
07) NAPOLETANO LEONARDO	18) SILVESTRIS SERGIO P. F.	29) VALENTE VINCENZO 54
08) SASSO GIACOMO	19) RICCHIUTI GIUSEPPE	30) SCIACQUA PROF FRANCESCO
09) RIGANTE GIUSEPPE	20) SPINA DOTT. DOMENICO	31) RUGGIERI SERGIO
10) ARCIERI EMANUELE	21) CASELLA GIOVANNI	
11) PICCOLO DOTT. FRANCESCO	22) VALENTE VINCENZO	

Assenti i Consiglieri:

LORUSSO AVV. BIAGIO
BELSITO AVV. ANTONIO
NAPOLETANO LEONARDO

SIMONE LUCIA
DELL'OLIO GIAMBATTISTA
VALENTE VINCENZO 54

SCIACQUA PROF FRANCESCO

Risultano presenti ventiquattro Consiglieri.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DE GIGLIO DOTT. SERGIO.

Constatata la legalita' dell'adunanza, il Presidente DE PINTO PROF. LUIGI sottopone all'esame del Consiglio l'argomento in oggetto.
Segue nella pagina successiva

L'Assessore al Bilancio dott. Cozzoli relaziona sull'argomento.

ESCONO I CONSIGLIERI CASELLA, DI CEGLIE, RICCHIUTI, DI LOLLO, SILVESTRIS E SPINA PER CUI SONO PRESENTI IN AULA N.18 CONSIGLIERI.

Si registrano interventi di Consiglieri Comunali, come da allegato verbale.

Il Consigliere Valente V.zo (P.I.) comunica che la 1^a Commissione Consiliare ha esaminato il Regolamento in parola ed ha proposto alcune modifiche riportate nel verbale allegato.

Il Presidente procede alla lettura delle modifiche suddette:

- all'art.2 comma 1° aggiungere: "L'individuazione ed il valore dei beni.....";
- all'art.7 comma 3° aggiungere dopo i giornali a diffusione nazionale la parola " e locale";
- all'art.7 comma 5° inserire "Le offerte al ribasso di cui innanzi saranno previste per casi particolari e specifici".
- all'art.7 comma 12° aggiungere "ed espressamente previsto in bando con una sola delle seguenti possibilità";

Interviene il Sindaco ed alcuni Consiglieri Comunali.

Dal dibattito emerge che il suddetto comma 12° dell'art.7 e il 4° comma dell'art.9 debbano essere, invece, integrati e modificati nel seguente modo:

"Il prezzo di acquisto potrà essere corrisposto con la seguente modalità da prevedersi espressamente nel bando:

- in contanti alla stipula del rogito con termine di pagamento entro massimo 60 gg."

Conseguentemente si decide di non prevedere la dilazione cassando i punti 2 - 3 e 4 del comma 12° dell'art.7 e gli stessi punti del comma 4° dell'art.9 oltre il comma 13° dell'art.7 e il comma 5° dell'art.9;

Il Presidente pone in votazione il provvedimento in parola con le modifiche concordate che viene approvato con n.16 voti favorevoli, n.1 contrario (Ciani) e n.1 astenuto (De Pinto-Pres.CC.) su n.18 Consiglieri presenti e votanti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

* è intendimento di questa amministrazione procedere alla alienazione del patrimonio non strategico per l'Ente;

* che la normativa di riferimento ha subito negli ultimi anni una notevole evoluzione e cambiamenti dei principi e delle modalità:

* che sono obblighi specifici delle amministrazioni pubbliche assicurare criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per l'alienazione del patrimonio dell'ente onde poter acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto;

Visto a tal proposito l'art. 12 della legge 127 del 1997, come modificato ed integrato dalla legge 191/1998;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la compilazione dell'inventario dei beni mobili e immobili, approvato con deliberazione di C.C. n. 418 dell'1/07/1988;

Ritenuto necessario approvare il nuovo regolamento per le alienazioni per motivazioni succitate;

Letta la bozza di Regolamento per l'alienazione del patrimonio Comunale predisposta dal responsabile del servizio e modificata dal Consiglio Comunale a seguito del dibattito consiliare;

Ritenuto di adottare detto regolamento emendato;

Visto il parere favorevole in linea tecnico-contabile, espresso dal funzionario responsabile del settore finanziario, confermato in aula;

Attestata dal Segretario Generale la conformità dell'azione amministrativa scaturente dal presente provvedimento alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, in ossequio all'art. 17 comma 68 della legge n° 127/97, confermato in aula;

Con l'esito della votazione come sopra riportata;

D E L I B E R A

1. di approvare, in riferimento all'art.12 della Legge 127 del 15/05/1997, come modificata dall'art.2, comma 24 della legge 191/1998, il Regolamento Comunale per l'alienazione del patrimonio immobiliare, allegato al presente provvedimento, di cui fa parte integrante, così come emendato.

2. di dare atto che il presente provvedimento viene sottoposto al controllo della S.P.C. ai sensi della legge n.127/1997.

Regolamento per l'alienazione del patrimonio immobiliare

(Art.12, Legge 127 del 15/05/1997)

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Gli articoli che seguono disciplinano, ai sensi dell'art. 12, comma 2, legge n. 127/97, l'alienazione del patrimonio immobiliare di questo Comune, in deroga alle norme di cui alla legge n. 783/1908 e successive modificazioni nonché al Regolamento approvato con R.D. n. 454/1909.

Art. 2

Beni da alienare

1. L'individuazione ed il valore dei beni da alienare è di norma indicato nel bilancio preventivo annuale e in quello pluriennale sulla base di una stima di massima effettuata dal personale del settore competente.

Art. 3

Individuazione del prezzo

1. Il valore base di vendita dell'immobile è determinato, una volta approvato il bilancio preventivo, con apposita perizia estimativa redatta con riferimento ai valori correnti di mercato per i beni di caratteristiche analoghe, sulla base delle metodologie e delle tecniche estimative più coerenti alla natura del bene da valutare.

2. La perizia estimativa deve espressamente specificare:

- gli obiettivi e le motivazioni tecniche che hanno portato alla determinazione del valore di mercato dell'immobile;
- il grado d'appetibilità del bene ed il probabile mercato interessato potenzialmente all'acquisizione configurato in relazione al territorio, nazionale o regionale, locale è particolare al fine di individuare la scelta della procedura d'alienazione specifica da utilizzare.



3. Il valore determinato in perizia costituisce il prezzo di vendita a base d'asta, al netto dell'I.V.A. se dovuta, sul quale saranno effettuate le offerte.

4. A tale prezzo, come sopra determinato, saranno aggiunte, a carico dell'aggiudicatario le spese tecniche sostenute o da sostenere (frazionamento, aggiornamento catastale, costo della perizia estimativa se affidata ad un tecnico esterno).

Art. 4

Beni vincolati

1. La vendita di beni vincolati da leggi speciali o realizzati con il contributo dello Stato a fondo perduto, è preceduta dall'espletamento della formalità liberatoria del vincolo.

Art. 5

Vendita di beni soggetti a diritto di prelazione

1. Quando il bene è gravato da diritto di prelazione, la circostanza deve essere indicata negli avvisi di vendita e l'aggiudicazione dovrà essere modificata nei modi previsti dalle disposizioni in materia.

Art. 6

Procedure di vendita

1. Alla vendita dei beni immobili si procede mediante: a) asta pubblica, b) trattativa privata, c) trattativa privata diretta, in connessione al grado di appetibilità del bene e con la procedura di cui agli articoli seguenti.

Art. 7

Asta pubblica

1. E' adottato il sistema dell'asta pubblica quando il potenziale interesse dell'acquisto del bene offerto è, per la natura del bene stesso, per la sua potenziale utilizzazione e/o il valore venale, riconducibile ad un mercato vasto, a livello nazionale o internazionale.



2. Alla gara è data ampia pubblicità mediante i canali ritenuti più idonei, di volta in volta individuati nella determinazione di vendita, tenendo conto dell'effettiva loro penetrazione nel mercato ai fini di raggiungere tutti i potenziali acquirenti.
3. I canali di pubblicità utilizzati sono, in via esemplificativa, le edizioni dei bollettini immobiliari o riviste specializzate, i giornali a diffusione nazionale e locale, gli annunci in televisione e con apertura di siti Internet, le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e nel Bollettino Ufficiale della Regione, pubblici manifesti.
4. La gara viene effettuata di norma col metodo delle offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo a base d'asta indicato nel relativo avviso.
5. Potranno essere prese in considerazione anche le offerte al ribasso, se previsto nel bando di gara, entro il limite massimo del 20 per cento del prezzo base d'asta. Le offerte al ribasso di cui innanzi, saranno previste per casi particolari e specifici.
6. La presentazione delle offerte deve avvenire mediante servizio postale con raccomandata o consegna a mano presso il protocollo generale entro il termine fissato dall'avviso d'asta.
7. Per partecipare alla gara dovrà essere prodotta, insieme all'offerta scritta incondizionata del prezzo in cifre e in lettere, la prova dell'avvenuta costituzione della cauzione provvisoria, pari al 5 per cento del valore posto a base della gara e costituita mediante assegno circolare non trasferibile o fideiussione bancaria o assicurativa.
8. Per l'osservanza del termine, vale la data del timbro postale e l'ora d'arrivo, da riportare sul plico contenente l'offerta pervenuta.
9. La gara è presieduta dal dirigente responsabile del settore competente.
10. L'apertura delle offerte avviene nel modo stabilito nel bando di gara.
11. L'aggiudicazione è fatta all'offerta più conveniente per l'amministrazione comunale; in caso di parità si procede ad estrazione a sorte.
12. Il prezzo d'acquisto potrà essere corrisposto con la seguente modalità da prevedersi espressamente nel bando:



- in contanti alla stipula del rogito con termine di pagamento entro massimo 60 (sessanta) giorni;

13. Le operazioni di gara sono oggetto di specifico verbale, copia del qual è rimesso alla Giunta Comunale.

14. La cauzione è sollecitamente svincolata per i concorrenti non aggiudicatari.

15. La cauzione prodotta dal concorrente sarà trattenuta dal Comune qualora il concorrente aggiudicatario rifiutasse di dare seguito al contratto di compravendita, diversamente avrà carattere di versamento in acconto.

Art. 8

Trattativa privata

1. Si procede alla vendita con il sistema della trattativa privata, in conformità a quanto previsto dall'art. 14, comma 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, quando la commerciabilità del bene è, per l'ubicazione, la consistenza ed il limitato valore, limitata ad una cerchia ristretta d'interessati e il suo valore di stima determinato sulla base del miglior prezzo di mercato, non superi i 300 milioni di lire.

2. La trattativa di cui al comma precedente è condotta in modo che tutti i potenziali interessati siano messi al corrente dell'evento. A tal fine si procede alla pubblicazione mediante: affissione di manifesti nell'intero territorio del Comune ovvero nell'ambito territoriale più ristretto qualora l'interesse all'acquisto sia manifestamente limitato a soggetti residenti in zone specifiche.

3. Per quanto riguarda la partecipazione alla trattativa, il termine di presentazione delle offerte e l'eventuale limite di ribasso accettabile, la cauzione, la presidenza della gara e la stipulazione del contratto valgono le norme richiamate nei precedenti articoli.



Art. 9

Trattativa privata diretta

1. E' ammessa la trattativa privata diretta anche con un solo soggetto in casi eccezionali, ai sensi dell'art. 41, sesto comma, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, qualora la condizione giuridica e/o quella, di fatto, del bene da alienare rendano non praticabile o non conveniente per il Comune il ricorso a uno dei sistemi di vendita precedentemente descritti.
2. La trattativa privata diretta è inoltre ammessa anche con più soggetti nei casi in cui sia stata effettuata l'asta pubblica e la stessa sia stata dichiarata deserta, ovvero siano state presentate unicamente offerte irregolari o non valide. In tali ipotesi, il prezzo indicato nella perizia di stima, potrà essere diminuito nel corso della trattativa fino ad un massimo del 20 per cento.
3. La determinazione del prezzo, oltre a tutte le spese tecniche e di referenza degli atti conseguenti è accettato per iscritto dall'acquirente nel corso della trattativa.
4. Il prezzo d'acquisto potrà essere corrisposto con la seguente modalità da prevedersi espressamente nel bando:
 - in contanti alla stipula del rogito con termine di pagamento entro massimo 60 (sessanta) giorni.



Verbale 1° Commune Comunale sedute del 25/5/2000

L'anno Duemila il giorno venticinque del mese di Maggio alle ore 16,00, fono il Palazzo di Città, si è riunita la 1° Commune Comunale, regolarmente invitata, per trattare il seguente argomento:

PUNTO 1° Approvazione regolamento per l'alienazione del patrimonio immobiliare ex art. 12 della L. 127/P7 "

PUNTO 2° Approvazione bozza di regolamento per il

Comitato Comunale dei Lageri "

All'ora prefissa sono presenti:

Il Comprendente

pp. Melloni Nicola

Il Vice

pp. Dell'Orto Gianluigi

Il Presidente

pp. Napolitano Leonardo

Il Vice Presidente

pp. Schetti Vincenzo

Il Comune regolarmente costituito ha deliberato le sedute e si è occupato degli argomenti all'ordine del giorno.

PUNTO 1: La Commissione esprime parere favorevole all'approvazione del regolamento con le seguenti modifiche:

all'art. 4 canone la clausola 1°; all'art. 7 invece il seguente comma: con la presenza di n. 2 Comprendenti

Comunali (uno di maggioranza e uno di minoranza) in sede di delibera e con facoltà di esprimere

parere esclusivamente su natura delle procedure del Comune;

all'art. 16 canone "o da un Comprendente Delegato" invece la seguente frase: "o da un Funzionario del suo Comune";

Entrata in invito della Commissione, il Dr. Angelo Peolani ha intervenuto sul 1° punto all'ordine del giorno;

Dopo averlo deliberato, la Commissione approva le seguenti disposizioni Art. 2 comma 1°

"L'individuazione del valore dei beni..."; Art. 7



Paragrafo 3° ^{affidare} dopo i generali ^{la diffusione} nazionali. "le parole "blocco";
come 5° si intende con l'aggiunta: "di offrire al nostro
di cui rimangono saranno previste per caso particolare
e specifiche";

come 12 aggiungere: "ed esplicitamente previsto in modo
con una sola delle seguenti finalità";

Il Tenente della Divisione le Commissioni
riforme fanno favorevole, con le relative
intenzioni;

La Commissione superiore alla ob. Polare
per la fase: farne e l'attimo contributo
fornito.

Le sedute si svolgono alle ore 18,00

Letto, confermato e sottoscritto

1 COMPONENTI

10 SEGRETARIO

12 PRESIDENTE

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]
[Signature]





COMUNE DI BISCEGLIE

Pareri ai sensi dell'Art. 53 della Legge 8-6-1990, n. 142

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'alienazione del patrimonio immobiliare
ex art.12 della L.127 del 15/5/1997.

Tecnico: <i>[Handwritten signature]</i> II. <i>[Handwritten signature]</i>	IL CAPO SETTORE	<i>[Handwritten mark]</i>
Contabile: <i>[Handwritten signature]</i> II. <i>[Handwritten signature]</i>	IL CAPO SETTORE ATTIVITÀ FINANZIARIA	<i>[Handwritten mark]</i>
Visto per la conformità a quanto previsto dall'art. 17 c. 68 della legge n. 127/1997 LI <u>14/5/2000</u>		IL SEGRETARIO GENERALE <i>[Handwritten signature]</i> Sergio de Giallo



Punto n. 8

Approvazione Regolamento per l'alienazione del patrimonio immobiliare ex art. 12 L. 127/1997.

Ass. Cozzoli

E' un provvedimento assai importante, recepisce quelli che sono gli indirizzi del bilancio, ed è importante oltre che per la portata regolamentare che contiene anche perché nel concreto riguarda i 2 miliardi e mezzo di immobili comunali che sono già pronti per l'alienazione e che, ancor di più, sono pronti a diventare quota di co-finanziamento per i sospirati fondi comunitari cui tutti insieme speriamo di poter questa volta giungere.

Il Regolamento nasce dalla necessità di riorganizzare e creare un riassetto alla luce del numeroso susseguirsi di leggi che sulla materia si è avuto e creare un punto fermo, permettendo così agli uffici di procedere, atteso che il settore finanziario cui io sovrintendo ha già predisposto un avviso pubblico per l'alienazione del patrimonio comunale da alienare, così come individuato dal bilancio di previsione 2000. Grazie.

Valente G. C.I.

Presidente, noi con soddisfazione voteremo questo punto all'Ordine del Giorno perché è da anni che come partito abbiamo chiesto questa cosa anche ad altre Amministrazioni.

Lo stiamo facendo in silenzio questo punto, però io ritengo che questo sia un punto importante che l'Amministrazione sta facendo e che è bene che divulghi in maniera adeguata. Stiamo andando verso l'alienazione di alcuni beni del Comune. Io sono soddisfatto perché, ripeto, questa è una battaglia che abbiamo fatto anche nei confronti di altre Amministrazioni che non fosse l'Amministrazione Napoletano, e chiedo al sindaco, all'assessore ed ai componenti della Giunta di accelerare i tempi proprio perché ormai siamo arrivati a chiudere questo percorso.

Altra scelta importante dell'Amministrazione è stata quella di individuare questi fondi per quanto riguarda il reperimento poi di fondi infrastrutturali della Comunità Europea, dei POR. Io chiedo che vi sia un'attenzione verso i POR e verso i fondi infrastrutturali perché subito dopo le feste la Regione Puglia emetterà bandi, ecc. Per cui è bene che il Comune stia molto attento ad usufruire di questi finanziamenti.

Chiudo manifestando soddisfazione per l'operato dell'Amministrazione, e mi spiace che non c'è il consigliere Dell'Olio perché gli dovevo dire, appunto, che quest'Amministrazione è stata capace di fare cose che altri non hanno fatto.

Valente V.zo (1950)

Presidente, solo per riportare quei pareri espressi dalla Commissione, che poi erano veramente cose minime.

Presidente

Allora, se prendiamo il verbale della prima commissione, per cortesia, la cartellina.

Dunque, la Commissione esprime parere favorevole apportando le seguenti modifiche: lo leggo per chi non avesse avuto modo di leggere il verbale:

- all'articolo 2, comma 1° : **T'individuazione ed il valore di beni**;
- all'articolo 7, al 3° comma, aggiungere dopo **'i giornali a diffusione nazionale'**, le parole **'e locale'**;
- il comma 5° si integra con l'aggiunta : **'le offerte al ribasso di cui innanzi saranno previste per i casi particolari e specifici'**;
- al comma 12° aggiungere: **'è espressamente previsto in bando con una sola delle seguenti possibilità'**,

oppure, si potrebbe dire meglio:

<<il prezzo di acquisto potrà essere corrisposto con la seguente modalità, espressamente prevista in bando>>,

e poi seguono le possibilità.

Valente V.zo (1950)

C'è solo da aggiungere, presidente, che siccome le offerte sono state anche viste dal dr. Pedone, che era presente in Commissione, il nostro ringraziamento al funzionario.

Presidente:

Sì, infatti, è scritto: *la Commissione ringrazia il dr. Pedone per la partecipazione e l'ottimo contributo fornito.*

Adesso resta da decidere sulla dilazione temporale del pagamento.

Sindaco

pagamento fino a 60 giorni.

Pagamento in contanti, alla stipula del rogito; ed il termine del

Presidente

Quindi, la modalità è:

"in contanti, alla stipula del rogito, o dilazonato, con termine di pagamento entro massimo 60 giorni".

Ciani RC

Dal punto di vista pratico, in realtà, la significatività di questo Regolamento sta nella discrezionalità di intervenire con un sistema di vendita ad asta pubblica od a trattativa privata.

A questo punto io gradirei capire dal punto di vista dell'iter qual è fondamentalmente la differenza fra l'asta pubblica e la trattativa privata così come sono state espresse nel Regolamento, perché se entrambe prevedono la pubblicazione, se entrambe prevedono la massima informazione sul territorio od al di fuori del territorio, se entrambe prevedono una valutazione complessiva di tutte le domande presentate, e quindi alla fine una vendita al miglior offerente, mi chiedo in pratica qual è la differenza fra la vendita con asta pubblica e la vendita a trattativa privata.

Evidentemente, c'è qualcosa che non quadra da questo punto di vista. Ho l'impressione che dietro la differenza tra vendita a trattativa privata e vendita ad asta pubblica si

nasconda una particolare agevolazione nei confronti di alcuni acquirenti quando si vuole andare verso la trattativa privata, limitando la vendita ad asta pubblica in condizioni del tutto eccezionali, considerando che il 1° comma del Regolamento sulla vendita ad asta pubblica dice chiaramente che sono venduti ad asta pubblica solo quegli immobili che hanno un grande valore, riconducibile ad un mercato nazionale od internazionale: situazioni assolutamente rare ed eccezionali, non praticabili, a meno che il Comune non decidesse di vendere Palazzo San Domenico o Palazzo Tupputi o qualche struttura di sua proprietà del tipo il palazzetto dello sport, il porto turistico che va a realizzare, cioè qualche struttura realmente a grossa portata ed a livello nazionale ed internazionale.

Non capisco la necessità di differenziare la vendita con asta pubblica da quella a trattativa privata per quanto riguarda poi tutte le altre vendite. Io ho l'impressione che la garanzia di obiettività si abbia con l'asta pubblica e non con la trattativa privata, per cui questa differenziazione nel Regolamento io non l'accetto.

La vendita dei beni pubblici è una vendita che deve avere il massimo della pubblicità, e quindi il massimo della trasparenza. Prevedere, praticamente, come unica forma di vendita quella della trattativa privata, se non addirittura della trattativa privata diretta, che dovrebbero essere delle condizioni, queste sì, eccezionali, per garantire il massimo della trasparenza negli atti amministrativi, porta ad un Regolamento viziato, secondo me, nella sostanza.

Un'altra osservazione che volevo fare, partendo dalle premesse, è questa. Noi stiamo votando un Regolamento, e non ritengo opportuna un'affermazione che vada di nuovo a discutere sull'opportunità o meno di effettuare le alienazioni; abbiamo superato questa fase. L'Amministrazione Comunale nel suo ultimo bilancio ha previsto che andrà ad alienare alcuni immobili, e quindi non è essere favorevoli o meno a questo regolamento che porta indietro o avanti nel tempo, come altri hanno qui dichiarato in questo Consiglio Comunale.

Questo Regolamento serve a dare una legittimazione agli atti amministrativi nel massimo della trasparenza. Io ritengo che intervenire, praticamente, su tutti gli immobili comunali con una vendita a trattativa privata non garantisca la trasparenza, l'obiettività; per cui, così come impostato, verso la trattativa privata piuttosto che verso l'asta pubblica, è un Regolamento non sufficientemente trasparente e chiaro, e quindi, salvo che non si decida di rimuovere l'articolo che prevede la trattativa privata, delegando all'asta pubblica la vendita di tutti i beni pubblici, il voto di Rifondazione Comunista non potrà essere favorevole.

Sindaco

Per intanto io dico solo al consigliere che l'asta pubblica diciamo che è la regola, ma il problema è anche che devi lasciare al funzionario un margine di discrezionalità, nel senso che deve avere la possibilità se serve, di poter scegliere fra le diverse opzioni. In pratica, la trattativa privata quando la fai? Quando vedi che dall'asta pubblica non puoi prendere nulla, o prendi più meno la stessa cosa che prenderesti con l'asta pubblica, però ci guadagni nei tempi: serve a questo la trattativa privata, a guadagnare più tempo.

Presidente

Se non ci sono altri interventi io pongo in votazione il punto n. 8 all'Ordine del Giorno così come l'abbiamo emendato, raccogliendo una serie di indicazioni che ci venivano dalla Commissione.

Chi è favorevole? 16 favorevoli.

Chi è contrario? 1 contrario: il consigliere Ciani V.zo.

Chi si astiene? 1 astenuto.

16 favorevoli, 1 contrario ed 1 astenuto: il Consiglio approva.

Del che si e' redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

II PRESIDENTE SEDUTA

: f.to DE PINTO PROF. LUIGI

II SEGRETARIO GENERALE

: f.to DE GIGLIO DOTT. SERGIO

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto **SEGRETARIO GENERALE**, su conforme relazione del Messo comunale, attesta che la presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il giorno **02/06/2000** e vi è rimasta per quindici giorni consecutivi.

Lì, **19/06/2000**

II SEGRETARIO GENERALE
f.to **DE GIGLIO DOTT. SERGIO**

Nr. 1611 BARI, 8/6/2000
REGIONE PUGLIA

La Sezione Provinciale decentrata di controllo nella seduta del 8/6/2000 ha pronunciato dichiarazione di **PRESA d'ATTO** per mancanza di vizi.

Lì 8/6/2000

II Secret. Suppl.

F.to rag. F. Cefalo Centomze

Copia conforme all'originale.

Lì, ___/___/___